

conoscitori delle persone e dei luoghi, può presentare un elemento compensatore in questo esame, e giovare così anche all'interesse dello Stato e del comune.

Finisco ricordando che attualmente nel Lombardo-Veneto spetta appunto ai prefetti d'approvare i contratti di cauzione degli esattori nominati col sistema che ora si vuole estendere a tutta Italia, dopo sentita la deputazione provinciale. Io quindi non vi raccomando una proposta nuova, non faccio che chiedervi di applicare anche in questa parte a tutto lo Stato le disposizioni che già fecero buona prova nella Lombardia e nella Venezia.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Como.

**COMO.** Faccio presente alla Commissione che potrebbe occorrere il caso, che è previsto espressamente dalla legge comunale, in cui si dovrebbe di necessità sentire il voto della deputazione provinciale.

Nel caso concreto si tratterebbe di una locazione ad appalto. Ora, questa locazione che si darebbe all'esattore dal comune, perchè non dovrà essere tutelata dalla deputazione?

Coll'articolo 137 della legge 20 marzo 1865 è previsto espressamente il caso in cui ogni locazione o conduzione oltre i 12 anni, eseguita dal comune, deve di necessità essere approvata dalla deputazione provinciale.

Non essendovi alcuna restrizione nella legge sul modo di dare ad appalto all'esattore la riscossione delle imposte, è manifesto...

*Una voce dal banco della Commissione.* Per cinque anni.

**COMO.** Sia pure, sia per tre, per cinque anni, io osserverò sempre che si tratta di un atto di tale rilievo che la deputazione provinciale, a senso dell'articolo 137 della legge, chiamata a tutelare i comuni in tutte le loro deliberazioni di rilievo, deve di necessità invigilare e portare su di esso il suo giudizio.

E, per verità, quale atto di maggiore importanza di quello di consegnare la riscossione delle imposte ad un esattore nel senso della legge che si discute? Credo poi maggiormente necessario questo voto, inquantochè sgraziatamente si è passato, a parer mio, nell'articolo precedente un po' leggermente sulle attribuzioni assegnate al prefetto, lasciando al medesimo la facoltà di dichiarare decaduto l'esattore nei casi in esso contemplati, senza più sentire in modo alcuno il giudizio della Giunta comunale.

E però, io credo che, almeno in questa parte, sia necessario di riparare al male che ne può derivare, richiamando il voto dell'autorità che è dalla legge destinata a tutelare i comuni.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Sartoretti.

**SARTORETTI.** Consentendo io pienamente cogli onorevoli preopinanti, quanto all'intervento della deputazione provinciale, io debbo scostarmi dall'opinione

enunciata dall'onorevole mio amico Vacchelli quanto al deferire al giudizio del Consiglio comunale la prima deliberazione sulla idoneità della cauzione. Osservo brevemente che il Consiglio comunale è per se stesso un corpo troppo numeroso perchè si debba supporre che ciascun consigliere possa rendersi ragione del voto che sarebbe per proferire, dietro esame di perizie e di titoli legali, il cui apprezzamento non è sempre guari appropriato alla capacità di molti fra i consiglieri comunali.

Osservo che il deferire questo giudizio al Consiglio comunale, in molti casi sarebbe un esonerare la responsabilità della Giunta che deve fare la proposta al Consiglio dietro il primo esame dei documenti; oppure accadrebbe l'inconveniente inverso, che sul rapporto della Giunta il Consiglio pronuncierebbe ciecamente il proprio giudizio favorevole o contrario. Devesi inoltre tener conto della eventualità non rara, che i Consigli comunali, massime in alcune località, non si radunino sempre in tempo. Per queste ragioni io mi accosto alla redazione della Commissione, ed accogliendo in parte l'emendamento Vacchelli proporrei che si redigesse così:

« La cauzione è accettata dalla Giunta municipale o dalla rappresentanza consorziale. Spetta al prefetto, sentita la deputazione provinciale, di riconoscerne la idoneità. »

In somma alle parole *Consiglio comunale* io sostituirei le parole *Giunta municipale*.

**VILLA PERNICE, relatore.** L'onorevole Vacchelli è entrato anzitutto in alcune considerazioni relative alle rappresentanze consorziali. Dal momento che fu ammessa dalla Camera l'istituzione di queste rappresentanze facoltativa pei comuni, è certo che può avvenire il caso che si formino, onde in tutti gli articoli si deve aver riguardo a questo caso. Perciò anche in questo articolo si doveva parlare di rappresentanze consorziali.

Quanto ai modi di loro formazione non è propriamente in questo titolo che vi si provvede; si provvederà altrimenti, se occorrerà, ma non pare che sia questa la sede per provvedervi. Premesso questo schiarimento, verrò a toccare il merito degli emendamenti proposti dall'onorevole Vacchelli. L'onorevole Vacchelli comincia dal volere sostituire alla Giunta comunale il Consiglio comunale. Io non farò che una sola osservazione a questa sostituzione per persuadere, spero, l'onorevole Vacchelli a ritirarla.

L'onorevole Vacchelli si ricorderà che nell'articolo relativo alla incompatibilità, l'incompatibilità si stabilì specialmente per le Giunte municipali. Ora, se alla Giunta municipale, che è l'ufficio amministrativo, si sostituisce il Consiglio comunale, mi concederà l'onorevole Vacchelli che può nascere il caso che nel Consiglio si trovi qualcheduno che sia in uno di quei gradi di parentela da stabilire una incompatibilità se fosse